PROPOSTA DI LEGGE ALL'ESAME DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Diritti sportivi e d'autore, abbinata difficile

La proposta di legge d'iniziativa del deputato Bonaccorsi in merito alle «modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in materia di titolarità e commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi» affronta, fra le emergenze del settore calcistico italiano, anche quella della pirateria televisiva che affligge squadre di calcio ed emittenti televisive a pagamento, a causa della presenza di un numero sempre crescente di ritrasmissioni di eventi sportivi effettuate, senza il consenso dei titolari dei diritti, attraverso le piattaforme web che ne ricavano significativi ritorni pubblicitari ed abbonamenti a spese dei legittimi proprietari.

L'art. 7 del ddl in questione stabilisce che «le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633». La norma mira quindi a garantire protezione giuridica alle diverse gare sportive, attraverso il riconoscimento a tali eventi, nel momento della loro ripresa, di un grado di creatività pari a quello delle opere dell'ingegno elencate dalla Legge autore. Si vuole, in altri termini, superare l'attuale formulazione dell'art. 78-quater della legge 633/1941 (che la nuova disposizione dovrebbe abrogare), attribuendo un vero e proprio diritto d'autore ai titolari dei diritti sportivi e non più un eventuale diritto connesso. L'attuale disciplina vigente in materia, conferisce agli organizzatori degli eventi dello sport un diritto connesso al diritto d'autore, cioè un diritto che afferisce al supporto su cui quelli vengono fissati e poi diffusi. La norma in vigore recita: "Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili». È proprio l'inciso finale "in quanto compatibili» che pone i problemi più seri ad una applicazione della norma che possa limitare la diffusione, spesso in diretta, di contenuti di partite di calcio e di altri avvenimenti dello sport che sono di grande valore commerciale per le emittenti televisive, le quale dispongano degli inerenti diritti esclusivi per averli acquistati dagli organizzatori a cifre rilevanti. Nel senso valuto dall'art. 7 della proposta di legge AC 3834 dl 17 maggio 2016, va detto che l'Ag.Com., l'Authority cui verrà delegato il potere di dare attuazione a tale disposizione, con delibera n. 85/16/CSP del 5 maggio 2016 ha ordinato ai service providers italiani, sulla scorta del Regolamento allegato alla delibera 680/13/CONS, la disabilitazione d'urgenza – tramite blocco dei DNS – dell'accesso a numerosi siti web che consentivano la visione di partite di calcio dell'intero campionato di calcio di Serie "A», diffuse da una primaria piattaforma digitale televisiva a pagamento, per la violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater della Legge autore. Se in Italia la linea di tendenza è quella di regolare con norme apposite le violazioni dei diritti sugli eventi sportivi, anche in altri Paesi europei si è posta attenzione alla rimozione di quei contenuti posti a disposizione del pubblico abusivamente attraverso le piattaforme digitali. Uno dei giudici inglesi più noti per le sue decisioni in tema di tutela della proprietà intellettuale, Justice Arnold della High Court di Londra, con decisione assunta lo scorso mese di marzo, ha escluso che l'utilizzazione di parti di eventi sportivi che potevano essere catturate e scambiate dagli utenti di terminali mobili attraverso alcune «app» scaricabili sui loro device, possa costituire un fair use in base alla legge inglese. Egli ha ritenuto, invece, che anche lo sfruttamento di otto secondi di un evento sportivo possano rappresentare una violazione dei diritti d'autore, ai sensi dell'art. 5(3)(c) della Direttiva 2001/29/Ce (Direttiva Infosoc), in quanto non sussiste, nel caso di specie, lo scopo informativo che deve sostenere la libera utilizzazione di fatti di cronaca. Circostanza questa confermata anche nel nostro Paese dalle norme del Decreto Romani, di implementazione della direttiva 2007/65/Ce, in materia di servizi media audiovisivi [Art. 6(2)(b), art. 7 e art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44].

Possiamo dire quindi che un altro interessante capitolo della guerra alle azioni di appropriazione del lavoro altrui si affaccia al mondo della comunicazione nell'era di internet anche se molto rimane ancora da fare.

Luciano Daffarra
C-Lex Studio Legale

ed essenziale una espressa ed esplicita richiesta del soggetto interessato dal procedimento. La conferma giuridica sarebbe rinvenibile nel collegamento esistente tra l'art. 2 del Cad il quale prescrive che le disposizioni relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati, ex art. 3, dpr 455/2000, e l'art. 3 stesso il quale prevede che le norme del testo unico disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza e ai privati che vi consentono.

A questo punto si potrebbe ritenere che la notifica tramite Pec sarebbe uno strumento costituzionalmente illegittimo poiché, in termini di sistema, non garantisce alcuna libertà (al destinatario) al fine di poter scegliere modalità, tempi e (quindi) dinamica di ricezione dell'atto o del documento informatico o, viceversa, di poter esprimere un sacrosanto rifiuto. Violerebbe gli artt. 3, 13 e 15 della Costituzione oltreché i diritti dell'uomo in materia di libertà individuale ed alla corrispondenza. Il sistema Pec vigente sarebbe caratterizzato da una impossibilità oggettiva di stadiazione del momento cognitivo certo e perfetto per il destinatario (in qualità di individuo titolare della libertà).

© Riproduzione riservata